

per qualche poco di tempo, l'animo di Luigi XII e di Massimiliano; sicchè promisero entrambi di patrocinarne colla loro autorità e colle armi la causa.

C A P O XXXII.

Leggi contro il lusso domestico e la vanità delle donne.

Tra le molte cure, che la repubblica si prendeva pel bene dello stato e dei cittadini, entrò pur quella di porre un freno al lusso domestico, e particolarmente alla strabocchevole vanità delle donne. In aggiunta perciò alle varie leggi, che per l'addietro erano state intimate su tale proposito, e che altrove ho commemorate, una se ne fece dal senato in quest'anno, il giorno 3 di gennaio, della quale giova recar qui letteralmente il contesto, ch'è assai curioso ed interessante.

• L'anderà parte, che salve et reservate in reliquis i orderni
 » di ordinamenti dile done et excessive spexe de pasti a colation
 » de noze et compagnie che se fano in camera, dar se possi etiam
 » confeti menudi non intendendo quelli se chiamano senza corpo,
 » et similiter acompagnar le colation con torze 6. qual possano
 » esser de peso de lir. 6 l'una et non più, dichiarando perho che
 » a dicte noze usar in alguna altra cossa non se possi torzi de
 » mazor peso chel soprascrito sotto la pena che ne le leze se con-
 » tien, podendose dar ai pasti dopo pasto marzapani secondo el
 » consueto.

• Preterea sia etiam statuido che licito sia a le done portar
 » al collo uno filo de tondini d'oro schieti solamente che non ex-
 » cieda el precio di ducati 25 o veramente una cadenella d'oro
 » schieta la qual non excieda el valor de ducati 100. Et non se
 » possi portar se la non sarà bollada per l'oficio nostro dechia-
 » rando ch'el non se possi portar tondini de cadenelle de rame
 » over altro metallo dorado, exceptuando perho l'arzeno, sotto